



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Codice CIFRA: SGO/DEL/2019/

Oggetto: R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento

Il Presidente Michele Emiliano, di concerto con l'Assessore al welfare Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ha previsto all'art. 29 quanto segue:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata),*
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*
 - 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socioassistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre

2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti” .

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”.

L'art. 12 “Norme transitorie” - punto 12.1 “Disposizioni transitorie” di entrambi i predetti regolamenti prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto/posti di strutture già autorizzati al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno)

In calce ai predetti regolamenti la Giunta regionale ha approvato e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019 le “PRIME INDICAZIONI OPERATIVE” relative all'applicazione degli stessi regolamenti in attesa che vengano approvati gli atti ricognitivi di cui innanzi.

Nel dettaglio, al punto 1) del predetto documento operativo è precisato che, al fine di poter assegnare i nuovi posti letto/posti semiresidenziali da autorizzare all'esercizio, tenuto conto che i predetti sono stabiliti in numero pari al 30% dei posti relativi all'accreditamento e che la relativa distribuzione deve avvenire su base distrettuale tenuto conto dei DSS carenti o parzialmente carenti di posti, è necessario dapprima procedere alla ricognizione dei posti letto/posti semiresidenziali già autorizzati all'esercizio o previsti in atti di programmazione regionale o finanziati con fondi FESR. Ciò al fine di stabilire quali siano i DSS carenti o parzialmente carenti di posti e permettere una distribuzione di strutture quanto più omogenea sul territorio nel rispetto del principio di prossimità delle strutture e servizi sociosanitari rispetto al bisogno dell'utenza. Tale atto ricognitivo riguarderà distintamente sia i posti letto relativi alle strutture residenziali sia i posti semiresidenziali. Pertanto, fino alla data di approvazione degli atti ricognitivi ai fini dell'assegnazione dei nuovi posti che accedono ad autorizzazione all'esercizio, sono dichiarate inammissibili le nuove istanze presentate ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di strutture sociosanitarie, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Inoltre, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Direzioni Generali delle AA.SS.LL., procederà a determinare i criteri ulteriori per la ripartizione del 30% dei posti aggiuntivi.

In particolare, tra i posti letto/posti rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 di entrambi i R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 sono compresi, tra gli altri:

1. i posti di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti

- privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti;
2. i posti di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
 3. i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione in RSA di mantenimento.

Va considerato che l'inammissibilità della presentazione di nuove istanze ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio vige per le strutture che concorrono all'assegnazione del fabbisogno pari al 30% dei posti aggiuntivi rispetto ai posti accreditabili e per i quali è fondamentale l'approvazione dell'atto ricognitivo. Infatti, con l'atto ricognitivo saranno individuate le zone carenti o parzialmente carenti di posti dove potranno essere concesse nuove autorizzazioni per l'esercizio di attività sociosanitarie.

Pertanto, in riferimento alle strutture di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3) sono ammissibili le istanze presentate al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di strutture sociosanitarie, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Ciò in ragione delle seguenti considerazioni:

- a) per le strutture sociosanitarie di cui al precedente punto 1) oggetto di finanziamento pubblico, che hanno completato i lavori di realizzazione, già la legge regionale n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, all'art. 29, comma 7 ha previsto una deroga all'inammissibilità delle relative istanze di autorizzazione al funzionamento (ora autorizzazione all'esercizio);
- b) i relativi posti di strutture sociosanitarie di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3), se anche dovessero eccedere rispetto ai posti di fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio, non incidono sull'assegnazione del 30% dei posti aggiuntivi.

Inoltre, in riferimento alle RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di cui al precedente punto 3), la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento coincide con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine per la presentazione delle istanze ha scadenza il giorno 23/04/2019.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze si rimanda agli allegati del presente provvedimento.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone di approvare le disposizioni e procedure per l'autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le seguenti strutture sociosanitarie, come da allegato A al presente provvedimento:

- strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento con fondi pubblici ai sensi dell'art. 9 comma 3, lettera f) del R.R. n. 4/2019 ed ai sensi dell'art. 9 comma 3, lettera d) del R.R. n. 5/2019 ;
- strutture sociosanitarie con permesso a costruire o con istanza di ristrutturazione per trasformazione ai sensi dell'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e dell'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019;
- RSAA ex art. 67 R.R. ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 della L.R. n. 18/2018.

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze

In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "**FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

- 1) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di RSSA ex art. 66 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio;
- 2) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate

ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; nel permesso a costruire rilasciato dal Comune o nella documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire si deve espressamente desumere il numero dei posti letto che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio;

3) posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., saranno riqualificati quali RSA di mantenimento, nel limite massimo del numero di posti già oggetto della vigente autorizzazione al funzionamento.

- a) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando
- il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il finanziamento pubblico;
 - il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;
 - il numero dei posti letto di RSAA ex art. 67 già oggetto di autorizzazione al funzionamento per i quali si richiede la riqualificazione.

Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;

- b) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze : posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze compreso tra 10 e 15 questi sono arrotondati alla decina, fermo restando
- il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il finanziamento pubblico;
 - il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;
 - il numero dei posti letto di RSAA ex art. 67 già oggetto di autorizzazione al funzionamento per i quali si richiede la riqualificazione;

Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;

- c) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze : posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze pari o superiore a 16, questi sono arrotondati al nucleo intero pari a n. 20 posti letto, fermo restando
- il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il finanziamento pubblico;
 - il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;
 - il numero dei posti letto di RSAA ex art. 67 già oggetto di autorizzazione al funzionamento per i quali si richiede la riqualificazione;

Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri ivi stabiliti:

- A. Le richieste di verifica di compatibilità saranno valutate nell'arco temporale del primo bimestre che maturerà a partire dalla data del 01/05/2019 fino alla data del 30/06/2019. Saranno considerate rientranti nel primo bimestre anche le richieste di verifica di compatibilità pervenute in data antecedente al 01/05/2019. Le istanze saranno comunque valutate in ordine cronologico di arrivo in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto. L'applicazione dell'arco temporale del bimestre vale ai soli fini di conteggiare i posti letto di RSA mantenimento per demenze non assegnati secondo i criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) che saranno assegnati nel bimestre successivo.
- B. Il secondo bimestre per le richieste di verifica di compatibilità decorrerà dal 01/07/2019 al 31/08/2019. In tale secondo bimestre si applicherà la DGR n. 2037/2013 ai fini dell'assegnazione dei posti letto di RSA mantenimento demenze resisi disponibili nel bimestre precedente. Nell'assegnazione dei posti letto secondo i criteri riportati innanzi alle lettere a), b) e c) secondo il parametro di 1:7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7), i posti letto di RSA mantenimento per demenze non assegnati nel primo bimestre e quelli che si renderanno disponibili nel secondo bimestre, in applicazione del parametro 1:7, saranno assegnati previo parere da richiedersi al Direttore generale della competente ASL.
- C. Dal terzo bimestre in poi si applicherà quanto previsto al precedente punto B.

R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti

- 1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti;
- 2) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio,

saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.

R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno nuclei di mantenimento disabili gravi e disabili non gravi o privi del sostegno familiare

1) Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

In riferimento alle strutture oggetto di disciplina da parte del R.R. n. 5/2019, l'art. 9 "DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO" prevede al comma 3, ultimo capoverso, che:

"Le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono optare per la scelta di riconvertirsi in strutture sociosanitarie - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare. Diversamente, le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono mantenere l'autorizzazione al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 e mantenere lo status di strutture socioassistenziali."

Il principio contemplato nel R.R. n. 5/2019 in riferimento alle Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 già autorizzate al funzionamento si applicherà anche alle seguenti strutture:

- ai posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019. Queste ultime potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B. In tal caso, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B.
In alternativa, potranno mantenere lo status di strutture socioassistenziali e, pertanto, richiedere l'autorizzazione al funzionamento come una delle strutture socioassistenziali per disabili di cui al R.R. n. 4/2007;
- ai posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 sono state autorizzate,

ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. Queste ultime potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B. In tal caso, nel permesso a costruire rilasciato dal Comune o nella documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire si deve espressamente evincere il numero dei posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B.

In alternativa, potranno mantenere lo status di strutture socioassistenziali e, pertanto, richiedere l'autorizzazione al funzionamento come una delle strutture socioassistenziali per disabili di cui al R.R. n. 4/2007;

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.

2) Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007

- I posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo A. Il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di RSSA ex art. 58 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo A.
- I posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio, potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo A. Il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti letto di RSSA ex art. 58 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo A.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui

al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.

R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno Centro diurno disabili

1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

- I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili;
- I posti di Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 sono stati autorizzati, ovvero per i quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio, saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.

SEZIONE 2 - REQUISITI STRUTTURALI PER LE STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE

Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019.

Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all'art. "5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA", alla lettera d) prevedono:

“d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento.”

Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, ex RSSA art. 58 R.R. n. 4/2007 o come ex Comunità socioriabilitativa art. 57 R.R. n. 4/2007, in ragione dell'autorizzazione alla realizzazione già rilasciata dai Comuni a seguito di una progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (*superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite*) ivi compresi gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (*rispettivamente 12 mq e 18 mq*).

Parimenti, sono ammesse alla deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019, per espressa previsione degli stessi regolamenti all'art. 5.1, le strutture sanitarie e sociosanitarie con istanza di ristrutturazione come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, ex RSSA art. 58 R.R. n. 4/2007 o come ex Comunità socioriabilitativa art. 57 R.R. n. 4/2007, ai sensi dell'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e dell'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019

SEZIONE 3 - R.R. N.4/2019 E R.R. N. 5/2019 - ASL - COMUNI - ASP - POSSIBILITA' DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLA STRUTTURA

I R.R. n. 4/2019 ed il R.R. n. 5/2019 hanno indicato, per le ASL, Comuni ed ASP, la possibilità di gestione esternalizzata delle strutture mediante appalto di servizi in ragione della previsione di mantenere in capo al soggetto pubblico l'autorizzazione all'esercizio. Sono fatti salvi gli affidamenti in concessione di servizio per la gestione delle predette strutture a seguito di aggiudicazione di gara in data antecedente all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (9 febbraio 2019). In tal caso, qualora l'ente pubblico (ASL, Comune, ASP), in qualità di soggetto già autorizzato al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007, abbia necessità, nella prima fase di applicazione del regolamento, di modificare il nominativo del soggetto gestore, la competente struttura regionale procederà ad una presa d'atto del nuovo soggetto gestore e del precedente titolo autorizzativo, in attesa della conferma dell'autorizzazione ai sensi del R.R. n. 4/2019 o del R.R. n. 5/2019.

“COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed ii. ”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore al welfare;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- Di approvare interamente il contenuto delle premesse al presente provvedimento;
- Di stabilire, in applicazione del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, che con il presente provvedimento si approvano le disposizioni e procedure per l'autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le seguenti strutture:
 - strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento con fondi pubblici ai sensi dell'art. 9 comma 3, lettera f) del R.R. n. 4/2019 ed ai sensi dell' art. 9 comma 3, lettera d) del R.R. n. 5/2019 ;
 - strutture sociosanitarie con permesso a costruire o con istanza di ristrutturazione per trasformazione ai sensi dell'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e dell'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019;
 - RSAA ex art. 67 R.R. ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 della L.R. n. 18/2018;
- Di stabilire i criteri di assegnazione dei posti letto di RSA di mantenimento per anziani e di RSA per soggetti affetti da demenza, così come previsti nella Sezione 1 in premessa al presente provvedimento;
- Di stabilire che per le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, ex RSSA art. 58 R.R. n. 4/2007 o come ex Comunità socioriabilitativa art. 57 R.R. n. 4/2007, di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019 sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 4/2019 ed al R.R. n. 5/2019, così come previsto nella Sezione 2 in premessa al presente provvedimento;
- Di confermare le previsioni della "SEZIONE 3 – R.R. n.4/2019 E R.R. n. 5/2019 – ASL – COMUNI – ASP – Possibilità di gestione esternalizzata della struttura", in premessa al presente provvedimento;
- Di approvare interamente il contenuto dell'allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- Di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle ASL, all'ANCI Puglia ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore sociosanitario;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio: **Giuseppe LELLA**

Il Dirigente della Sezione: **Giovanni CAMPOBASSO**

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

1Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
2del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti:

3

Angelosante ALBANESE

L'Assessore al Welfare – Politiche di Benessere sociale e Pari
Opportunità, Programmazione Sociale ed integrazione
socio-sanitaria

Salvatore RUGGERI

Il Presidente della Giunta regionale: **Michele EMILIANO**

ALLEGATO A

PARAGRAFO 1

REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. f) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

R.R. n. 4/2019 - Requisiti per le ex RSSA art. 66 R.R. 4/2007 e smi

L'art. 12 "Norme transitorie" del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.4 prevede:

"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni ma non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza)."

Ai sensi del precedente art. 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 66 - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

R.R. n. 4/2019 - Requisiti per gli ex Centri diurni art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi

L'art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede:

"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti."

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

PARAGRAFO 2

REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. d) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

R.R. n. 5/2019 - Requisiti per le ex Comunità socioriabilitative art. 57 R.R. 4/2007 e smi

L'art. 12 del R.R. n. 5/2019, al paragrafo 12.4 prevede:

"1. Le Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento come alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti disabili."

Ai sensi del precedente art. 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 57 - requisiti strutturali

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare

R.R. n. 5/2019 - Requisiti per le ex RSSA disabili art. 58 R.R. 4/2007 e smi

L'art. 12 del R.R. n. 5/2019, al paragrafo 12.4 prevede:

“1. Le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento come alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti disabili.”

Ai sensi del precedente art. 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 58 - requisiti strutturali

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità

R.R. n. 5/2019 - Requisiti per gli ex Centri diurni disabili art. 60 R.R. 4/2007 e s.m.i

L'art. 12 del R.R. n. 5/2019, al paragrafo 12.7 prevede:

“1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e s.m.i realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per disabili.”

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 - requisiti strutturali

R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili

PARAGRAFO 3

REQUISITI PER LE STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. g) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

R.R. n. 4/2019 - Requisiti per le ex RSSA art. 66 R.R. 4/2007 e smi

Il R.R. n. 4/2019 non ha previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 4/2019. Per tali strutture, ai sensi dell'art. 5.1 lett.d), sono ammesse misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento.

A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 4/2019:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

R.R. n. 4/2019 - Requisiti per gli ex Centri diurni art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi

Il R.R. n. 4/2019 non ha previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 4/2019. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 4/2019:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.1 requisiti minimi strutturali del centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

PARAGRAFO 5

REQUISITI PER LE STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. e) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

R.R. n. 5/2019 - Requisiti per le ex Comunità socioriabilitative art. 57 R.R. 4/2007 e smi

Il R.R. n. 5/2019 non ha previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 5/2019. Per tali strutture, ai sensi dell'art. 5.1 lett.d), sono ammesse misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 5/2019:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA DISABILI

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare

R.R. n. 5/2019 - Requisiti per le ex RSSA disabili art. 58 R.R. 4/2007 e smi

Il R.R. n. 5/2019 non ha previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 5/2019. Per tali strutture, ai sensi dell'art. 5.1 lett.d), sono ammesse misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 5/2019:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA DISABILI

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità

R.R. n. 5/2019 - Requisiti per gli ex Centri diurni disabili art. 60 R.R. 4/2007 e smi

Il R.R. n. 5/2019 non ha previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 5/2019. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 5/2019:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili

PARAGRAFO 6

REQUISITI PER LE RSAA EX ART. 67 R.R. N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO

L'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 della L.R. n. 18/2018, ha previsto quale norma transitoria finale la seguente:

“1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.”

La successiva L.R. n. 53/2018 ha ulteriormente modificato la L.R. n. 53/2017. In particolare ha sostituito alla RSA a media intensità assistenziale la RSA di mantenimento.

Pertanto, le RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 possono richiedere di essere qualificate in RSA di mantenimento. Tuttavia, né la L.R. n. 18/2018 né il R.R. n. 4/2019 hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 4/2019. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 4/2019:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

PARAGRAFO 7

R.R. n. 4/2019 - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2017 e s.m.i. DA PARTE DELLE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO

In via preliminare, si rende noto che le istanze, corredate della documentazione richiesta, ed i pareri di compatibilità da richiedersi alla Regione da parte dei Comuni devono essere esclusivamente richiesti ed inoltrati alla seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.regione.it

Tipologia di finanziamento ammesso

Il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 comma 3, lettera f) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 – 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.

Per contributo della Regione e/o dei Comuni s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL e/o dai Comuni a valere su fondi a carico del bilancio autonomo dei rispettivi Enti (Regione e/o Comuni) ovvero a valere su fondi rivenienti da accensione di mutui dai medesimi Enti, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.

Procedure per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione

1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture al punto 1.2.4. *“Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza”*.

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.4 rientrano la RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ed il Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019.

2) Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie” i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 1) inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato REA-1 con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, il Comune, verificati i titoli di cui al comma 1 dell'art. 7 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge.

La competente struttura regionale, verificato che la struttura rientri nella previsione di cui all'art. 9, comma 3, lettera f) del R.R. n. 4/2019 rilascia il parere di compatibilità nel limite massimo dei posti ammessi a finanziamento.

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT - 1 con allegata la documentazione ivi prevista.

La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, verifica l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.

Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Il R.R. n. 4/2019 all'art. 5.3 "Requisiti minimi organizzativi per le RSA" ed all'art. 6.2 "Requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti" prevede che al legale rappresentante della RSA/Centro diurno è fatto divieto di esternalizzare la gestione della struttura a soggetti terzi. Tale divieto non si applica alle RSA a titolarità pubblica, ovvero alle RSA di Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'art. 9 - bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. relativamente alle sperimentazioni gestionali, e alle RSA di Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in riferimento all'appalto del servizio di gestione ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

PARAGRAFO 8

R.R. n. 5/2019 - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2017 e s.m.i. DA PARTE DELLE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO

In via preliminare, si rende noto che le istanze, corredate della documentazione richiesta, ed i pareri di compatibilità da richiedersi alla Regione da parte dei Comuni devono essere esclusivamente richiesti ed inoltrati alla seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.regione.it

Tipologia di finanziamento ammesso

Il R.R. n. 5/2019 all'art. 9 comma 3, lettera d) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.

Per contributo della Regione e/o dei Comuni s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, ovvero quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL e/o dai Comuni a valere su fondi a carico del bilancio autonomo dei rispettivi Enti (Regione e/o Comuni) ovvero a valere su fondi rivenienti da accensione di mutui dai medesimi Enti, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.

Procedure per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione

1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture di cui al punto 1.2.5. "*Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali*".

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.5 rientrano la RSSA disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., la Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ed il Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019.

2) Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie" i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 1) inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato REA - 1 con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, il Comune, verificati i titoli di cui al comma 1 dell'art. 7 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge.

La competente struttura regionale, verificato che la struttura rientri nella previsione di cui all'art. 9, comma 3, lettera d) del R.R. n. 5/2019 rilascia il parere di compatibilità nel limite massimo dei posti ammessi a finanziamento.

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT-1 con allegata la documentazione ivi prevista.

La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, verifica l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.

Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

PARAGRAFO 9

R.R. n. 4/2019 - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2017 e s.m.i. DA PARTE DELLE STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE A RISTRUTTURAZIONE

In vi preliminare, si rende noto che le istanze, corredate della documentazione richiesta, ed i pareri di compatibilità da richiedersi alla Regione da parte dei Comuni devono essere esclusivamente richiesti ed inoltrati alla seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.regione.it

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9/2017, art. 29, co. 7 bis, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 comma 3, lettera g) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.

Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano nella previsione del R.R. n. 4/2019, art. 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune.

Inoltre, gli interventi di cui innanzi non devono essere finanziati con contributi pubblici bensì con fondi privati.

Procedure per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione

1) **STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE** Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture al punto 1.2.4. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza".

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.4 rientrano la RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ed il Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato **istanza di autorizzazione alla realizzazione** di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.

STRUTTURE CON ISTANZA DI RISTRUTTURAZIONE Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture di cui al punto 2.2.2. ovvero "la modifica di altre funzioni sanitarie e /o sociosanitarie già autorizzate"

Tra le strutture di cui al precedente punto 2.2.2 rientrano la RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ed il Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato **istanza di ristrutturazione** di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.

2) Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie" i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 1) inoltrano al Comune competente per territorio:

STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE: istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato REA - 2 con allegata la documentazione ivi prevista.

STRUTTURE CON ISTANZA DI RISTRUTTURAZIONE: istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato REA -TRASF - 2 con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, il Comune, verificati i titoli di cui al comma 1 dell'art. 7 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, per i quali ha già rilasciato il permesso a costruire o autorizzazione alla ristrutturazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge.

La competente struttura regionale, verificato che la struttura rientri nella previsione di cui all'art. 9, comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 rilascia il parere di compatibilità nel limite massimo dei posti ammessi a finanziamento.

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT - 2 con allegata la documentazione ivi prevista.

La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, verifica l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.

Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

PARAGRAFO 10

R.R. n. 5/2019 - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2017 e s.m.i. DA PARTE DELLE STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE A RISTRUTTURAZIONE

In via preliminare, si rende noto che le istanze, corredate della documentazione richiesta, ed i pareri di compatibilità da richiedersi alla Regione da parte dei Comuni devono essere esclusivamente richiesti ed inoltrati alla seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.regione.it

Tipologia di finanziamento ammesso

Il R.R. n. 5/2019 all'art. 9 comma 3, lettera e) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.

Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano nella previsione del R.R. n. 5/2019, art. 9 comma 3, lettera e) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune.

Inoltre, gli interventi di cui innanzi non devono essere finanziati con contributi pubblici bensì con fondi privati.

Procedure per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione

1) **STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE** Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture di cui al punto 1.2.5. *"Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali"*.

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.5 rientrano la RSSA disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., la Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ed il Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.

STRUTTURE CON ISTANZA DI RISTRUTTURAZIONE Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture di cui al punto 2.2.2. ovvero *"la modifica di altre funzioni sanitarie e /o sociosanitarie già autorizzate"*

Tra le strutture di cui al precedente punto 2.2.2 rientrano la RSSA disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., la Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ed il Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.

2) Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie" i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 1) inoltrano al Comune competente per territorio:

STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE: istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato REA - 2 con allegata la documentazione ivi prevista.

STRUTTURE CON ISTANZA DI RISTRUTTURAZIONE: istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato REA -TRASF - 2 con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, il Comune, verificati i titoli di cui al comma 1 dell'art. 7 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, per i quali ha già rilasciato il permesso a costruire o autorizzazione alla ristrutturazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge.

La competente struttura regionale, verificato che la struttura rientri nella previsione di cui all'art. 9, comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019 rilascia il parere di compatibilità nel limite massimo dei posti ammessi a finanziamento.

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT - 2 con allegata la documentazione ivi prevista.

La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, verifica l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.

Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

PARAGRAFO 11

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2017 e s.m.i. PER LE RSAA EX ART. 67 R.R. N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 53/2017

In via preliminare, si rende noto che le istanze, corredate della documentazione richiesta, ed i pareri di compatibilità da richiedersi alla Regione da parte dei Comuni devono essere esclusivamente richiesti ed inoltrati alla seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.regione.it

L'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 della L.R. n. 18/2018, ha previsto quale norma transitoria finale la seguente:

“1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all’assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall’emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l’attività mantenendo l’autorizzazione amministrativa in atto.”

La successiva L.R. n. 53/2018 ha ulteriormente modificato la L.R. n. 53/2017. In particolare ha sostituito alla RSA a media intensità assistenziale la RSA di mantenimento.

Pertanto, le RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 possono richiedere di essere qualificate in RSA di mantenimento.

Il R.R. n. 4/2019 all’art. 9 comma 3, lettera h) dispone che, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., art. 2 “Definizioni” lettera l) definisce trasformazione la modifica strutturale o funzionale o il cambio d’uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e sociosanitarie, per cui laddove la L.R. n. 53/2017 e s.m.i. prevede la possibilità per le RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 di essere qualificate in RSA di mantenimento, queste devono presentare istanza di trasformazione ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Inoltre, il disposto della L.R. n. 53/2017 di poter presentare istanza di trasformazione in RSA di mantenimento “entro novanta giorni dall’emanazione del regolamento attuativo” si traduce nel seguente modo:

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (entro novanta giorni dall’emanazione del regolamento attuativo), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento coincide con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch’esso festivo, il termine per la presentazione delle istanze ha scadenza il giorno 23/04/2019.

Saranno, pertanto, ammissibili le istanze presentate alla Regione entro il 26/04/2019. Sono considerate valide le istanze presentate senza utilizzare il modello di istanza approvato con la presente deliberazione purché presentate alla Regione entro la predetta data. In tale circostanza, le istanze saranno considerate quali manifestazioni di volontà alla trasformazione in RSA di mantenimento. Dovranno, perciò, successivamente essere regolarizzate secondo le previsioni di cui al presente allegato.

Procedure per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione

1) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture di cui al punto 2.2.2. ovvero *“la modifica di altre funzioni sanitarie e /o sociosanitarie già autorizzate”*

Tra le strutture di cui al precedente punto 2.2.2 rientra la RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che intende qualificarsi in RSA di mantenimento ai sensi della L.R. n. 53/2017 e s.m.i..

2) Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie” i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 1) inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato REA - 3 con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, il Comune, verificati i titoli di cui al comma 1 dell'art. 7 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge.

La competente struttura regionale, verificato che la struttura rientri nella previsione di cui all'art. 9 comma 3, lettera h) del R.R. n. 4/2019 rilascia il parere di compatibilità nel limite massimo dei posti già autorizzati al funzionamento come RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007.

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT - 3 con allegata la documentazione ivi prevista.

La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, verifica l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.

Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DESTINATA ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME:

RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE DI TIPO SOCIOSANITARIO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 O SOGGETTI DISABILI R.R. n. 5/2019

Al Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ provincia _____ il _____
Residente a _____ via _____
CAP _____ codice fiscale _____ tel. _____

In qualità di legale rappresentante della Società/ Ente/ Azienda

-
Partita IVA _____ con sede in _____
Via _____ n. _____

CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nel Comune di _____

Alla via _____

Della struttura residenziale
 semiresidenziale

Denominata _____
Con dotazione di n. _____ posti letto / posti totali relativi alla seguente
tipologia di assistenza:

RSA di mantenimento anziani - tipo A - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
 RSA di mantenimento demenze - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
 RSA di mantenimento disabili gravi - tipo A - R.R. n. 5/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
 RSA di mantenimento disabili meno gravi - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
 Centro diurno non autosufficienti
con dotazione di n. _____ posti

Centro diurno disabili
con dotazione di n. _____ posti

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, dichiara che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciato il finanziamento pubblico e a seguito del quale di richiede autorizzazione alla realizzazione.

Allega la seguente documentazione:

1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. Atto di assegnazione del finanziamento FESR;
3. Documentazione probante l'erogazione del finanziamento;
4. Elaborati progettuali con relative planimetrie così come da oggetto del finanziamento FESR da cui si evince il numero di posti letto / posti per cui si richiede autorizzazione alla realizzazione;
5. Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento;
6. Permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio.

Il sottoscritto/a dichiara che:

la struttura è stata ammessa a finanziamento FESR per:

(Specificare tipologia di struttura e riferimento articolo del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.)

ai sensi del R.R. n. 4/2019 R.R. n. 5/2019 (*barrare la casella del regolamento nel cui ambito di applicazione ricade la struttura per cui si chiede autorizzazione alla realizzazione*), in quanto beneficiario del finanziamento FESR, intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

non intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i. A tal fine, dichiara di possedere i requisiti strutturali previsti dal

R.R. n. 4/2019 R.R. n. 5/2019

Data _____ firma e timbro _____
(per esteso)

STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLEGATO AUT-1

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA NUOVA STRUTTURA DESTINATA ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME:

RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE DI TIPO SOCIOSANITARIO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 O SOGGETTI DISABILI R.R. n. 5/2019

Alla Regione _____

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ provincia _____ il _____
Residente a _____ via _____
CAP _____ codice fiscale _____ tel. _____

In qualità di legale rappresentante della Società/ Ente/ Azienda

-
Partita IVA _____ con sede in _____
Via _____ n. _____

CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura residenziale
 semiresidenziale

Denominata _____

sita nel Comune di _____

alla via _____

Con dotazione di n. _____ posti letto / posti totali relativi alla seguente
tipologia di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani - tipo A - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento demenze - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento disabili gravi - tipo A - R.R. n. 5/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> RSA di mantenimento disabili meno gravi - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei |
| <input type="checkbox"/> Centro diurno non autosufficienti con dotazione di n. _____ posti |
| <input type="checkbox"/> Centro diurno disabili con dotazione di n. _____ posti |

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, dichiara che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione con atto n. _____ del _____ adottato dal Comune di _____ a seguito di parere di compatibilità positivo rilasciato dalla Regione con provvedimento n. _____ del _____

Il sottoscritto/a dichiara che:

ai sensi del R.R. n. 4/2019 R.R. n. 5/2019 (*barrare la casella del regolamento nel cui ambito di applicazione ricade la struttura per cui si chiede autorizzazione alla realizzazione*), in quanto beneficiario del finanziamento FESR, intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

non intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i. A tal fine, dichiara di possedere i requisiti strutturali previsti dal

R.R. n. 4/2019

R.R. n. 5/2019

Allega la seguente documentazione:

1. Atto di autorizzazione alla realizzazione;
2. Certificato di agibilità;
3. Certificato di prevenzione incendi;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
 - a) il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 R.R. n. 5/2019 (*barrare la casella del regolamento nel cui ambito di applicazione ricade la struttura per cui si chiede autorizzazione all'esercizio*)
oppure
 - b) il possesso dei requisiti strutturali generali di cui al

R.R. n. 4/2019 R.R. n. 5/2019

i requisiti strutturali comuni e specifici del R.R. n. 4/2007
i requisiti minimi e specifici tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 R.R. n. 5/2019 (*barrare la casella del regolamento nel cui ambito di applicazione ricade la struttura per cui si chiede autorizzazione all'esercizio*)
 - c) l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. _____
nato il _____ a _____
laureato in _____

presso l'Università _____ il _____
con specializzazione in _____
iscritto presso l'Ordine dei _____ della provincia di _____
d) il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per
tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni
requisiti minimi organizzativi e requisiti specifici organizzativi di cui al
regolamento regionale.

S'impegna ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell'atto di notorietà
all'atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale.

Data _____ firma e timbro _____
(per esteso)

STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE

ALLEGATO REA - 2

**DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DESTINATA
ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME:**

**RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE DI TIPO SOCIO SANITARIO PER SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 O SOGGETTI DISABILI R.R. n. 5/2019**

Al Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ provincia _____ il _____

Residente a _____ via _____
CAP _____ codice fiscale _____ tel. _____

In qualità di legale rappresentante della Società/ Ente/ Azienda

-
Partita IVA _____ con sede in _____
Via _____ n. _____

CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nel Comune di _____

Alla via _____

- Della struttura residenziale
 semiresidenziale

Denominata _____
Con dotazione di n. _____ posti letto / posti totali relativi alla seguente
tipologia di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani - tipo A - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento demenze - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento disabili gravi - tipo A - R.R. n. 5/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento disabili meno gravi - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- Centro diurno non autosufficienti
con dotazione di n. _____ posti

Centro diurno disabili
con dotazione di n. _____ posti

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, dichiara che:

l'istanza per ottenere il permesso a costruire è stata presentata entro la data del 31/12/2017

il permesso a costruire è stato rilasciato in data _____, ovvero in data precedente all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (09/02/2019)

del R.R. n. 5/2019 (09/02/2019)

Allega la seguente documentazione:

1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. Elaborati progettuali con relative planimetrie da cui si evince il numero di posti letto / posti per cui si richiede autorizzazione alla realizzazione;
3. Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento;
4. Permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio.

Le caratteristiche degli interventi per i quali si richiede autorizzazione alla realizzazione sono indicate nell'allegato progetto, che risulta in conformità alle disposizioni contenute ed ai requisiti definiti:

5. nel R.R. n. 4/2019 con la deroga entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 4/2019 (soltanto per la RSA)

6. nel R.R. n. 5/2019 con la deroga entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 5/2019 (soltanto per la RSA)

Data _____ firma e timbro _____
(per esteso)

STRUTTURE CON ISTANZA DI RISTRUTTURAZIONE - TRASFORMAZIONE

ALLEGATO REA - TRASF - 2

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DESTINATA ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME:

RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE DI TIPO SOCIOSANITARIO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 O SOGGETTI DISABILI R.R. n. 5/2019

Al Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ provincia _____ il _____

Residente a _____ via _____

CAP _____ codice fiscale _____ tel. _____

In qualità di legale rappresentante della Società/ Ente/ Azienda

-

Partita IVA _____ con sede in _____

Via _____ n. _____

CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura

sanitaria sociosanitaria ubicata nel Comune di _____

alla via _____

Tipologia della struttura esistente residenziale semiresidenziale

Autorizzazione all'esercizio previgente ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. n. _____ del _____

Autorizzazione al funzionamento previgente ai sensi del R.R. n. 4/2007 e s.m.i. n. _____ del _____

Denominata _____

Con dotazione di n. _____ posti letto / posti totali relativi alla seguente

tipologia di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani - tipo A - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento demenze - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento disabili gravi - tipo A - R.R. n. 5/2019

con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei

RSA di mantenimento disabili meno gravi - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei

Centro diurno non autosufficienti
con dotazione di n. _____ posti

Centro diurno disabili
con dotazione di n. _____ posti

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, dichiara che:

l'istanza per ristrutturazione per trasformazione è stata presentata entro la data del 31/12/2017

l'autorizzazione alla ristrutturazione è stata rilasciata in data _____, ovvero in data precedente all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (09/02/2019)
 del R.R. n. 5/2019 (09/02/2019)

Allega la seguente documentazione:

1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. Elaborati progettuali con relative planimetrie da cui si evince il numero di posti letto / posti per cui si richiede autorizzazione alla realizzazione;
3. Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento;
4. Permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio
5. Precedente autorizzazione all'esercizio o autorizzazione al funzionamento

Le caratteristiche degli interventi per i quali si richiede autorizzazione alla realizzazione per trasformazione sono indicate nell'allegato progetto, che risulta in conformità alle disposizioni contenute ed ai requisiti definiti:

nel R.R. n. 4/2019 con la deroga entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 4/2019 (soltanto per la RSA)

nel R.R. n. 5/2019 con la deroga entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 5/2019 (soltanto per la RSA)

Data _____ firma e timbro _____
(per esteso)

STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE O ISTANZA DI RISTRUTTURAZIONE PER TRASFORMAZIONE

ALLEGATO AUT-2

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA NUOVA STRUTTURA DESTINATA ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME:

RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE DI TIPO SOCIOSANITARIO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019 O SOGGETTI DISABILI R.R. n. 5/2019

Alla Regione _____

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ provincia _____ il _____
Residente a _____ via _____
CAP _____ codice fiscale _____ tel. _____

In qualità di legale rappresentante della Società/ Ente/ Azienda

-
Partita IVA _____ con sede in _____
Via _____ n. _____

CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura residenziale
 semiresidenziale

Denominata _____

sita nel Comune di _____

alla via _____

Con dotazione di n. _____ posti letto / posti totali relativi alla seguente
tipologia di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani - tipo A - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento demenze - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento disabili gravi - tipo A - R.R. n. 5/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento disabili meno gravi - tipo B - R.R. n. 5/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- Centro diurno non autosufficienti
con dotazione di n. _____ posti

Centro diurno disabili
con dotazione di n. _____ posti

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, dichiara che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione con atto n. _____ del _____ adottato dal Comune di _____ a seguito di parere di compatibilità positivo rilasciato dalla Regione con provvedimento n. _____ del _____

Allega la seguente documentazione:

1. Atto di autorizzazione alla realizzazione;
2. Certificato di agibilità;
3. Certificato di prevenzione incendi;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
 - a) il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti da: *(barrare la casella del regolamento nel cui ambito di applicazione ricade la struttura per cui si chiede autorizzazione all'esercizio)*:
 nel R.R. n. 4/2019 con la deroga entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 4/2019 (soltanto per la RSA)

 nel R.R. n. 5/2019 con la deroga entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 5/2019 (soltanto per la RSA)
 - b) l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. _____ nato il _____ a _____ laureato in _____ presso l'Università _____ il _____ con specializzazione in _____ iscritto presso l'Ordine dei _____ della provincia di _____
 - c) il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni requisiti minimi organizzativi e requisiti specifici organizzativi di cui al regolamento regionale.

S'impegna ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell'atto di notorietà all'atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale.

Data _____ firma e timbro _____

(per esteso)

STRUTTURE CON ISTANZA DI QUALIFICAZIONE - TRASFORMAZIONE (EX RSAA ART. 67 R.R. 4/2007)

ALLEGATO REA - TRASF - 3

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DESTINATA ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME:

RESIDENZIALE DI TIPO SOCIOSANITARIO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019

Al Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ provincia _____ il _____

Residente a _____ via _____
CAP _____ codice fiscale _____ tel. _____

In qualità di legale rappresentante della Società/ Ente/ Azienda

–

Partita IVA _____ con sede in _____

Via _____ n. _____

CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura socioassistenziale RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 ubicata nel Comune di _____

alla via _____

con autorizzazione al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 e s.m.i. n. _____ del _____

Denominata _____

Con dotazione di n. _____ posti letto / posti totali relativi alla seguente

tipologia di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani – tipo A - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento demenze – tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, dichiara che in data _____ ha manifestato alla Regione la volontà di trasformazione in RSA di mantenimento, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 della L.R. n. 18/2018.

Allega la seguente documentazione:

1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. Progetto con relative planimetrie da cui si evince il numero di posti letto / posti per cui si richiede autorizzazione alla realizzazione;
3. Permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio
4. Precedente autorizzazione all'esercizio o autorizzazione al funzionamento
5. Istanza presentata alla Regione ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 della L.R. n. 18/2018

Le caratteristiche degli interventi per i quali si richiede autorizzazione alla realizzazione per trasformazione sono indicate nell'allegato progetto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n. 4/2019 ed ai requisiti definiti nello stesso.

Data _____ firma e timbro _____
(per esteso)

STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE O ISTANZA DI RISTRUTTURAZIONE PER TRASFORMAZIONE

ALLEGATO AUT-3

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA STRUTTURA DESTINATA ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME:

RESIDENZIALE DI TIPO SOCIO SANITARIO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI R.R. n. 4/2019

Al Regione _____

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ provincia _____ il _____

Residente a _____ via _____
CAP _____ codice fiscale _____ tel. _____

In qualità di legale rappresentante della Società/ Ente/ Azienda

-
Partita IVA _____ con sede in _____
Via _____ n. _____

CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura residenziale

Denominata _____

sita nel Comune di _____

alla via _____

Con dotazione di n. _____ posti letto / posti totali relativi alla seguente
tipologia di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani - tipo A - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei
- RSA di mantenimento demenze - tipo B - R.R. n. 4/2019
con dotazione di n. _____ posti letto pari a n. _____ nuclei

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, dichiara che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione per trasformazione con atto n. _____ del _____ adottato dal Comune di _____

_____ a seguito di parere di compatibilità positivo
rilasciato dalla Regione con provvedimento n. _____ del _____

Allega la seguente documentazione:

6. Atto di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione;
7. Certificato di agibilità;
8. Certificato di prevenzione incendi;
9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
 - a) il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019;
 - b) l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. _____
nato il _____ a _____
laureato in _____
presso l'Università _____ il _____
con specializzazione in _____
iscritto presso l'Ordine dei _____ della provincia di _____
 - c) il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per
tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni
requisiti minimi organizzativi e requisiti specifici organizzativi di cui al
regolamento regionale.

S'impegna ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell'atto di notorietà
all'atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale.

Data _____ firma e timbro _____
(per esteso)